MINISTERO DELLA CULTURA

Città Metropolitana di Reggio Calabria *Comune di Palmi*

CONVENZIONE
Per la gestione e la manutenzione integrata del
Parco Archeologico dei Tauriani ed il Complesso di San Fantino

TRA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia, in persona del Soprintendente e legale rappresentante, dott. Fabrizio Sudano, di seguito indicata come "Soprintendenza"

La Città Metropolitana di Reggio Calabria in persona del Dirigente del Settore 6 Sviluppo Economico , Dott.ssa Giuseppina Attanasio, di seguito indicata come "Città Metropolitana"

E

Il Comune di Palmi, nella persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante, Dott. Giuseppe Ranuccio, di seguito indicato come "Comune".

Premesso

Che nel territorio extra urbano del Comune di Palmi, in località Taureana, nell'area in parte di proprietà statale, in parte di proprietà della Città Metropolitana, è localizzato il Parco Archeologico dei Tauriani, sito di particolare interesse storico-archeologico per la conoscenza del territorio in età ellenistico-romana;

Considerato che all'interno del Parco è presente una Torre Saracena, individuata alla particella n. 16, di proprietà del Comune;

Considerato che l'allora Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria ha realizzato in stretta sinergia con la Soprintendenza un progetto di recupero e valorizzazione per il suddetto sito al fine di creare il Parco archeologico dei Tauriani "A. De Salvo", inaugurato nell'anno 2011;

Considerato che nel Comune, località Taureana, è altresì localizzato il complesso di San Fantino di proprietà comunale, sito di particolare interesse storico-archeologico per la conoscenza del territorio in età romana e tardo-antica, con preesistenze monumentali fino ad età novecentesca, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. del 07.05.1984;

Considerato che la Soprintendenza, organo periferico del Ministero della Cultura esercita la tutela del patrimonio archeologico per propria competenza istituzionale e che l'area per la quale si stipula la presente convenzione è sottoposta a tutela ai sensi della legge 1089/1939;

Tenuto conto che negli anni trascorsi la ex Soprintendenza Archeologia della Calabria, nell'ambito della propria attività istituzionale, ha programmato e condotto indagini di scavo che hanno arricchito il patrimonio storico-archeologico del comprensorio territoriale comunale e provinciale e che nel 2016 sono stati ultimati i lavori di completamento del Parco Archeologico dei Tauriani che hanno previsto la realizzazione di un percorso di collegamento tra l'area del Parco e il Complesso di San Fantino;

Considerata la necessità di assicurare la conservazione e la manutenzione dell'area archeologica come presupposto necessario per una adeguata fruizione e valorizzazione, nella prospettiva dello sviluppo culturale, sociale, economico di Palmi e del suo territorio;

Tenuto conto che la Soprintendenza e la Città Metropolitana non dispongono delle risorse umane necessarie all'adeguata gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio comunale di Palmi;

Vista, la convenzione per la gestione e la manutenzione integrata del Parco Archeologico dei Tauriani sottoscritta in data 13 settembre 2018 tra la Città Metropolitana, la Soprintendenza e il Comune, della durata di 3 anni;

Visto l'Addendum alla sopracitata convenzione, di cui è parte integrante, relativo all'istituzione e alla regolamentazione del biglietto d'ingresso, sottoscritto in data 18/06/2019.

Constatata la volontà di proseguire la proficua e continuativa collaborazione fra la Città Metropolitana proprietaria dell'area, la Soprintendenza che ha in consegna il patrimonio archeologico e monumentale dello Stato e il Comune, proprietario della Torre Saracena e del limitrofo complesso San Fantino, tutti Enti che intendono promuovere la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione del Parco archeologico dei Tauriani e del Complesso di San Fantino;

Considerato che, per la fruizione e manutenzione del Parco Archeologico dei Tauriani e del Complesso di San Fantino, nel corso degli anni sono stati avviati, con apposite convenzioni, proficui rapporti di collaborazione tra la Soprintendenza e le associazioni di volontariato operanti sul territorio;

Visti gli articoli 101, 102 commi 1-4, 103 comma 1,112 commi 1-3-4-8 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. n. 507 del 11,12,1997;

Visto l'art. 4 del D.M. n. 44 del 2016;

Tutto ciò premesso si concordano qui di seguito le linee guida della collaborazione fra la Città Metropolitana, la Soprintendenza e il Comune, per la gestione e la manutenzione integrata del Parco Archeologico dei Tauriani ed il Complesso di San Fantino, ritenendo momenti non scindibili la conservazione del patrimonio archeologico dalla sua fruizione e dalla sua corretta valorizzazione finalizzata allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio provinciale.

Articolo 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
Finalità

La presente Convenzione viene stipulata nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti il cui obiettivo è incrementare la fruizione pubblica del patrimonio culturale di Palmi ed ha per oggetto la realizzazione di una forma coordinata di collaborazione riguardante i seguenti ambiti:

- Modalità di apertura al pubblico, sorveglianza e accoglienza ai visitatori;

- Manutenzione generale delle aree archeologiche e delle strutture moderne esistenti;

- Attività culturali nelle aree archeologiche;

- Sponsorizzazioni finalizzate ad interventi di valorizzazione e fruizione.

Articolo 3
Soggetti

Sono soggetti della Convenzione, i quali sottoscrivono a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali: la Città Metropolitana di Reggio Calabria; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia; il Comune di Palmi.

Articolo 4
Beni oggetto dell'accordo

I beni oggetto del presente accordo sono il Parco Archeologico dei Tauriani ed il Complesso di San Fantino.

Articolo 5

Attribuzioni e responsabilità

Il Comune assume l'onere della gestione, della fruizione e valorizzazione dei beni culturali indicati all'art. 4 e cura la sicurezza, la pulizia, la manutenzione ordinaria all'interno dell'area del Parco oggetto del presente accordo.

L'Amministrazione dello Stato e la Città Metropolitana sono sollevate da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose o incidenti di qualsiasi natura provocati o collegati alle attività connesse all'espletamento del servizio.

La Soprintendenza assicura la vigilanza e il monitoraggio delle condizioni conservative dei resti archeologici, cura con proprio personale o esegue con propri fondi interventi conservativi, redige i progetti di eventuali interventi di manutenzione straordinaria da attuare in collaborazione con la Città Metropolitana e il Comune. La Soprintendenza, in caso di finanziamenti destinati alla valorizzazione dei siti in questione, curerà la progettazione di scavi, ricerche, restauri del patrimonio archeologico. Il Comune e la Città Metropolitana, come disposto dalla vigente normativa, consulteranno la Soprintendenza sulla redazione di ogni altro progetto che riguardi direttamente i beni di cui all'art. 4. La Città Metropolitana e la Soprintendenza provvederanno eventualmente, agli interventi di manutenzione straordinaria solo in caso di disponibilità di finanziamenti e parteciperanno alla definizione delle intese relative alla migliore fruizione dell'area.

Il Comune assume l'onere della sicurezza, della gestione e della manutenzione dell'intera area costituita dal Parco dei Tauriani di proprietà della Città Metropolitana e della Soprintendenza, dal Complesso San Fantino, della Torre Saracena e della relativa strada di collegamento alla stessa, ricadente all'interno del Parco Archeologico dei Tauriani. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune dovrà inviare alla Soprintendenza e alla Città Metropolitana un resoconto sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in relazione alla valorizzazione dei beni archeologici e monumentali oggetto del presente accordo.

Articolo 6

Modalità di apertura al pubblico, sorveglianza e assistenza ai visitatori.

L'apertura al pubblico è affidata al Comune, che la gestirà, con personale proprio o tramite l'affidamento al soggetto incaricato dal Comune stesso, secondo le procedure di cui alla normativa vigente, previa consultazione con la Soprintendenza e con la Città Metropolitana.

Gli orari di apertura terranno conto degli andamenti stagionali e dei flussi di pubblico e saranno assicurate comunque almeno tre giornate di apertura alla settimana per un numero di ore da definire. In caso di eventi culturali previsti da progetti nazionali e/o eventi di particolare rilevanza la Soprintendenza potrà mettere a disposizione proprio personale.

Eventuali prestazioni in conto terzi, qualora non inserite in progetti e programmazioni ministeriali, saranno remunerate dal Comune o dagli altri soggetti organizzatori.

I supporti didattici destinati alla formazione del personale da adibire alle visite guidate e la predisposizione di testi di taglio didattico-divulgativo saranno preventivamente valutati dalla Soprintendenza.

La responsabilità della sicurezza degli addetti e dei visitatori durante l'orario di apertura al pubblico, è assegnata al Comune o al soggetto da questa incaricato per la gestione, ai sensi della legge n. 81 del 2008. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Soprintendenza e alla Città Metropolitana per incidenti o danni in genere occorsi a persone (personale impiegato dal Comune o visitatori) o cose durante l'orario di apertura al pubblico.

Il Comune dovrà assumere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi convenzionalmente previsti si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti, e previo confronto con il RSPP appositamente nominato dall'art Comune o dall'affidatario prima dell'inizio dell'attività, ai sensi della legge 81/2008.

Il Comune e la Soprintendenza individueranno precisi percorsi di visita che assicurino sia la fruizione, sia la sicurezza dei visitatori e dei beni. Gli addetti alla sorveglianza e assistenza al pubblico sono tenuti a far osservare ai visitatori tali percorsi di visita, i comportamenti rispettosi dell'integrità delle persone, dei beni e del pubblico, nonché le indicazioni che dovranno essere predisposte ed evidenziate all'inizio del percorso di visita a cura del Comune. Il Comune o, per esso, l'eventuale affidatario, la Soprintendenza e la Città Metropolitana saranno gli unici detentori delle chiavi del Parco. E' consentita la ripresa di immagini fotografiche e video di carattere amatoriale e/o a carattere non divulgativo, da parte dei visitatori per esclusivo uso personale. Considerata la finalità della presente convenzione, promozione, conoscenza, fruizione e valorizzazione del parco archeologico dei Tauriani e del Complesso di San Fantino è altresì

autorizzata dalla Soprintendenza, ai sensi degli articoli 107 e 108 del D.Lgs. n. 42/2004, la riproduzione audio, video e fotografica dei beni culturali di proprietà statale, senza oneri né corrispettivi per il Comune o per il soggetto terzo gestore. Sono invece sottoposte ad autorizzazione della Soprintendenza, la riproduzione o il duplicato con qualsiasi strumento, a fini di lucro, non ricompresi tra le finalità della presente convenzione.

Articolo 7
Onerosità dell'accesso

L'ingresso al "Parco Archeologico dei Tauriani e Complesso di San Fantino" è consentito, di norma, dietro pagamento di un biglietto, come di seguito specificato e già concordato (ADDENDUM alla convenzione per la gestione e la manutenzione integrata del "Parco Archeologico dei Tauriani e Complesso di San Fantino" sottoscritta il 13.09.2018, relativo all'istituzione e alla regolamentazione del biglietto d'ingresso):

Importo biglietto di ingresso (biglietto unico ordinario): € 3,00 (diconsi Euro tre/00);

Ingresso gratuito: art. 9;

Importo biglietto ridotto: art. 10 - € 1,50 (diconsi Euro uno/50);

Libero ingresso: art.11.

Gli introiti, incassati dal Comune o dal gestore terzo, saranno ripartiti annualmente in ragione del 80% al Comune (che potrà destinarne quota parte all'eventuale gestore terzo al fine di garantire la sostenibilità economica) e del 10% ciascuno alla Città Metropolitana e alla Soprintendenza, per essere destinati agli interventi di valorizzazione del Parco stesso.
La tipologia del biglietto consentirà l'accesso soltanto al sito in argomento (biglietto "unico"). Il Comune si riserva - previa intesa con la Soprintendenza e la Città Metropolitana - di istituire una nuova tipologia di biglietto ("cumulativo" e/o "integrato"), al fine di consentire, attraverso l'emissione di un unico titolo, l'accesso a più luoghi, oltre che, eventualmente, anche ad uno o più monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi, giardini, od altri eventi e manifestazioni culturali.

L'importo del biglietto di ingresso, così come la misura delle riduzioni, è determinato con deliberazione della Giunta comunale di Palmi, tenuto conto dei presumibili costi di gestione, fruizione e valorizzazione dell'area archeologico-monumentale di che trattasi, previo confronto con la Soprintendenza e la Città Metropolitana.

Gli artt. 9, 10 e 11 della presente Convenzione disciplinano i casi di libero accesso, di ingresso gratuito e di ingresso ridotto. Tutte le agevolazioni previste per l'accesso devono comunque essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione Europea, le predette agevolazioni si applicano a condizione di reciprocità.

Articolo 8
Servizio di biglietteria

Il "servizio di biglietteria" ricomprende le attività di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all'ingresso all'area archeologico-monumentale, nonché quelle di incasso e versamento degli introiti.

L'organizzazione del servizio di biglietteria è affidata al Comune di Palmi, che lo gestirà in economia, con personale proprio, ovvero tramite l'affidamento al soggetto incaricato dal Comune stesso per la gestione dell'area archeologico-monumentale, secondo le procedure di cui alla vigente normativa in materia e alla Convenzione. In tale ultimo caso, le modalità di gestione del servizio di biglietteria in concessione sono definite mediante apposita convenzione.

I titoli di legittimazione all'ingresso (biglietti), distinti per tipologia (biglietti d'ingresso a costo intero, a costo ridotto e gratuiti), dovranno essere stampati utilizzando blocchetti madre-figlia, regolarmente numerati e vidimati dal Comune.

Sui biglietti d'ingresso potranno essere stampigliate eventuali pubblicità od altre forme di promozione commerciale purché riferite ad attività compatibili con il carattere culturale del luogo, previa consultazione della Soprintendenza.

I titoli di legittimazione all'ingresso (biglietti) potranno essere emessi e posti in vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche.

Articolo 9
Ingresso gratuito

È consentito l'ingresso gratuito:

a) alle guide turistiche dell'Unione Europea nell'esercizio della propria attività professionale, previa esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

b) agli interpreti turistici dell'Unione Europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, previa esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

c) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);

d) ai visitatori che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati;

e) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di Architettura, di Conservazione dei beni culturali, di Scienze della formazione e ai corsi di laurea in Lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di Lettere e Filosofia, o equipollenti, ovvero a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

f) ai docenti e agli studenti iscritti al DAMS - Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, alle Accademie di Belle arti, o ai corrispondenti Istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

g) al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, nel caso in cui fungano da accompagnatori dei gruppi o delle comitive di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera a);

h) ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;

i) ai dipendenti del Ministero della Cultura, mediante esibizione di tessera ministeriale;

j) per visite istituzionali, eventualmente anche guidate, programmate dalla Città Metropolitana, dal Comune di Palmi o dalla Soprintendenza purché preventivamente comunicate al Comune di Palmi o al soggetto individuato quale gestore del bene.

Articolo 10
Ingresso ridotto

È consentito l'ingresso a prezzo ridotto:

a)a gruppi o comitive di studenti delle scuole - pubbliche e private - dell'Unione Europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente concordato col Comune (o con il gestore terzo) all'atto della prenotazione;

b)agli operatori delle Associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

Articolo 11
Libero ingresso

Per attività di studio o di ricerca, autorizzate dalla Soprintendenza competente per territorio, attestate da Istituzioni scolastiche o universitarie, da Accademie, da Istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, nonché da organi del Ministero della Cultura, ovvero per particolari e motivate esigenze, il Comune può consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.

In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza, il Comune può consentire a particolari categorie di visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento o manifestazione.

La gratuità dell'ingresso al Parco potrà essere programmata in occasione di particolari iniziative del Ministero della Cultura che la prevedono.

Articolo 12
Eventi e spettacoli

Nel caso di eventi e/o spettacoli, gli organizzatori avranno l'obbligo di presentare apposita richiesta alla Soprintendenza, vistata dal Comune di Palmi, per le autorizzazioni di competenza.

Nel caso di eventi culturali o spettacoli realizzati da soggetti terzi diversi dagli enti sottoscrittori della presente convenzione, nel rispetto di quanto disciplinato nel successivo Articolo 16, qualora tali spettacoli prevedano un biglietto d'ingresso, i relativi introiti dovranno essere così ridistribuiti: 81% al soggetto organizzatore e 10%, al soggetto gestore del parco e 9%, in parti uguali, agli enti proprietari.

In tali casi, in deroga all'art. 7, gli introiti non dovranno essere destinati alla valorizzazione del Parco stesso.

Articolo 13
Gestione degli incassi

Gli incassi dovranno essere contabilizzati quotidianamente dal personale comunale incaricato (che, in tal caso, assume la veste di "Agente contabile"), o dal personale del soggetto gestore, tramite la compilazione di registri predisposti direttamente dal Comune stesso. Le somme incassate dovranno essere custodite dal personale incaricato, sotto la propria personale responsabilità, e riversate mensilmente al Comune - ufficio Economato, che ne accuserà ricevuta, unitamente ad una tabella riassuntiva.
Annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno, dall'annualità successiva al primo anno di gestione, il Comune provvederà, sulla base degli incassi di cui al comma precedente, alla ripartizione degli introiti in conformità alle previsioni di cui all'articolo 7 della Convenzione.

Articolo 14
Manutenzione generale delle aree e delle strutture moderne.

Il Comune o per esso il soggetto incaricato per la gestione curerà la pulizia e la manutenzione ordinaria del sito archeologico, degli edifici esistenti e delle strutture realizzate a protezione e salvaguardia dei resti antichi, secondo programmi di attività concordati con la Soprintendenza negli incontri operativi programmati.

In particolare, si evidenzia la necessità delle seguenti operazioni periodiche al fine di non arrecare danni ai resti archeologici, il Comune o il gestore incaricato al bisogno si impegna:

- allo sfalcio meccanico delle aree esterne agli scavi e ai monumenti finalizzato ad un mantenimento dell'erba compatibile con la corretta fruizione dei luoghi;

- al diserbo manuale eseguito da personale specializzato, secondo le norme di sicurezza e secondo le indicazioni della Soprintendenza;

- al controllo e manutenzione dei percorsi di visita, dei piani di calpestio e delle protezioni che li delimitano lateralmente;

- alla manutenzione e riparazione degli apparati didattici e degli impianti di videosorveglianza dell'area e degli impianti video per la presentazione al pubblico dei resti archeologici ove già esistenti.

Durante le operazioni di manutenzione o di riparazione di coperture, passerelle, impianti di illuminazione o quanto altro, sono necessarie accurate opere di protezione delle strutture antiche secondo le indicazioni impartite dalla Soprintendenza, il cui personale svolgerà assistenza tecnica, consulenza e controllo di tali operazioni.
Eventuali esigenze di modifiche o miglioramenti per necessità conservative ai sistemi di copertura e di protezione delle strutture antiche, che dovessero manifestarsi nel tempo, saranno proposte dalla Soprintendenza al Comune per concordare gli interventi.

Articolo 15
Monitoraggio conservativo e manutenzione ordinaria del patrimonio archeologico e monumentale

La Soprintendenza assicura, con proprio personale tecnico, il monitoraggio delle condizioni conservative dei resti antichi; inoltre curerà piccoli interventi conservativi, e fornirà indicazioni operative e assistenza di

proprio personale tecnico per coordinare operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria delle strutture antiche, tali da non richiedere specializzazioni avanzate degli operatori, e da poter essere compiute da personale fornito dal Comune. La Soprintendenza fornirà l'assistenza di proprio personale in caso di operazioni di manutenzione alle strutture allestite dell'area archeologica a protezione delle strutture antiche. Qualora la Soprintendenza riscontri l'esigenza di più impegnativi interventi conservativi di manutenzione straordinaria, il progetto di tali interventi sarà comunicato alla Città Metropolitana e al Comune.

Articolo 16
Attività culturali nelle aree archeologiche e monumentali.

L'utilizzo delle aree archeologiche e monumentali per attività differenti dalla fruizione culturale dovrà essere compatibile con quanto normato dall'art. 117 del d.lgs. 42/2004 e ss. mm. ; queste ed altre attività dovranno essere preventivamente concordate e se ritenute compatibili, autorizzate dalla Soprintendenza e dalla Città Metropolitana.
Attesa la presenza nel sito di piante officinali rare, può essere consentita la coltivazione delle stesse a fini divulgativi e/o sociali previa valutazione congiunta del Comune e della Soprintendenza e la Città metropolitana. Per quanto riguarda invece la presenza degli alberi di ulivo secolari presenti all'interno dei siti in oggetto, si autorizza il Comune, a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione, a raccoglierne i frutti, sia direttamente che servendosi di terzi dallo stesso autorizzati. La realizzazione di spettacoli e manifestazioni dovrà essere programmata al di fuori delle parti scavate e dei settori interessati dalla presenza sul terreno di ruderi o consistenti segni di presenze antiche. Non sono possibili spianamenti o riporti di terreno in funzione degli spettacoli, né scavi per inserire nel sottosuolo pali o altre strutture emergenti, o per interrare cavi, condutture e impianti legati alle manifestazioni. Le strutture antiche potranno in casi eccezionali essere utilizzate e praticate per lo sviluppo di azioni sceniche previo apprestamento di adeguate protezioni, che dovranno essere espressamente autorizzate dalla Soprintendenza sulla base di uno specifico progetto. I programmi delle manifestazioni e degli spettacoli, compatibili con la valorizzazione e la promozione dei luoghi in questione, saranno condivise preventivamente con gli Enti concedenti.
In linea generale, le manifestazioni e gli spettacoli dovranno avere un carattere dichiaratamente culturale e comunque compatibile con la natura del sito archeologico e monumentale. La Soprintendenza si riserva comunque la facoltà di vietare l'uso del sito per attività o spettacoli non ritenuti consoni alla dignità del luogo.
La Città Metropolitana e la Soprintendenza si riservano la possibilità di usufruire del Sito per organizzare eventi di carattere culturale e artistico previa comunicazione al Comune e all'eventuale soggetto gestore.

Articolo 17
Verifiche ispettive

La Soprintendenza e la Città Metropolitana vigileranno sul rispetto di quanto è stabilito nella convenzione e, a tal fine, possono disporre come per legge (art. 19 D. lgs 42/2004) l'effettuazione di visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste. I risultati di tale attività devono essere tempestivamente segnalati al rappresentante legale del Comune per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Articolo 18
Foro competente

Per quanto non è contemplato dalla presente Convenzione, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore. Per le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Reggio Calabria.

Articolo 19
Durata e modifiche alla Convenzione

La presente Convenzione, redatta in tre copie di pagine otto ciascuna, viene sottoscritta per approvazione dai legali rappresentanti (o loro delegati) delle Amministrazioni interessate. Essa ha la durata di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata con comunicazione espressa notificata da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 20
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni legislative nel tempo vigenti in materia. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni della presente Convenzione dovranno essere espressamente approvate dai soggetti firmatari.

La Convenzione, previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti il giorno, mese ed anno sotto indicato.

Reggio Calabria, li _____

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia – il Soprintendente, Dott. Fabrizio Sudano

Firmato digitalmente da
Fabrizio Sudano
CN = Sudano Fabrizio
O = Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo
C = IT

_____

Per la Città Metropolitana di Reggio Calabria – Il Dirigente del Settore 6, Dott.ssa Giuseppina Attanasio

Documento firmato da:
ATTANASIO GIUSEPPINA
11.01.2022 16:17:39 UTC

_____

Per il Comune di Palmi - Il Sindaco, Dott. Giuseppe Ranuccio

RANUCCIO GIUSEPPE
2022.01.10 11:04:16
CN=RANUCCIO GIUSEPPE
C=IT
2.5.4.4=RANUCCIO
2.5.4.42=GIUSEPPE
RSA/2048 bits

_____